

COMUNE DI RODI GARGANICO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Società Riviera Di Ponente.

Premesso che:

- Con Delibera G.C.n. 95 del 31/03/2015 e successiva convenzione, il sottoscritto Arch. Massimo d'Adduzio è stato incaricato della responsabilità del locale Ufficio VAS;

Dato atto che:

- Il Sig. Losi Giorgio, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della soc. imm. RIVIERA DI PONENTE s.r.l., che legge p.c., ha chiesto di attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione unificato "Riviera di Ponente e Belvedere";
- Il Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 23/06/2004 ha adottato, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. 31/5/1980, n° 56, la lottizzazione di cui trattasi derivante dall'accorpamento di due distinti e contermini piani di lottizzazione denominati "Belvedere" e "Riviera di Ponente", già separatamente approvati, in via definitiva rispettivamente con le deliberazioni consiliari n. 194 del 10/9/1986 e n. 103 del 25/03/1986, previo parere del C.U.R. n. 130 del 16/05/1986 per il primo e n. 87 del 26/09/1985 per il secondo;
- In riferimento alla composizione unitaria delle due lottizzazioni, il CUR si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, con il parere n. 26 del 30/06/2005 e con la deliberazione consiliare n. 60 del 19/12/2005, è stata approvata definitivamente recependo integralmente le prescrizioni del CUR;
- L'area interessata dall'intervento è pari a mq. 32.817, risultando collocata tra l'arenile e l'abitato estendendosi verso monte, catastalmente il piano ricade in parte dei fogli 5 e 7 con le particelle catastali indicate nell'allegata Tav. n. 4 "Planimetria su mappa catastale";
- con l'art. 4, comma 3 della L.R. 12/02/2014, n. 4, ai Comuni è stato delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
- la richiamata società, nella persona del suo amministratore, con propria istanza del 09/05/2016, acquisita il 12 successivo al prot. n. 5274, ha richiesto a questo Comune, quale autorità competente, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- il soggetto proponente, unitamente alla documentazione scrittografica progettuale, ha redatto e presentato apposito Rapporto Preliminare di Verifica, secondo i criteri dell'allegato I alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e L.R. n. 11/2001;
- con la L.R. n. 4 del 12/02/2014, ai Comuni è stato delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Con nota n. 9672 del 24/08/2016, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio VAS, di concerto con il Responsabile del V Settore, avviava il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati;

Dato atto che a seguito della predetta nota di verifica i SCMA hanno riscontrato, rispettivamente come segue:

- Autorità Idrica Pugliese (nota n. 4369 del 5/9/2016):

Espressione di un preliminare nulla-osta all'intervento riservandosi di fornire il parere definitivo a valle dell'acquisizione dell'atto di autorizzazione a procedere alla lottizzazione, nonché del carico generato dal comparto espresso in a.e.;

- Regione Puglia Dipartimento Mobilità Qualità Urbana OO.PP. e Paesaggio — Servizio Pianificazione Mobilità e Trasporti (nota A00148 del 15/09/2016/1929):

Nella nota si riferisce che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza della Sezione ritenendo opportuno che sia verificata, in considerazione della

prossimità dell'area rispetto alla linea ferroviaria garganica, con l'ente gestore Ferrovie del Gargano l'esistenza di possibili interferenze del progetto con la linea medesima;

- Autorità di Bacino della Puglia (nota n. 12521 del 29/9/2016):
Con la nota si riferisce che per il medesimo progetto è stato già rilasciato parere —giusta nota prot. n. 12996 del 5/11/2012- da cui si evince il parere di conformità dell'intervento al PAI, vincolato a determinate condizioni, così come riportate nella nota agli atti, da tenere in debita considerazione in sede di rilascio del permesso;
- Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente — Sezione Risorse Idriche (nota n. 5789 del 14/10/2016):
Parere favorevole espresso in sede di conferenza dei servizi condizionato alle prescrizioni di cui alla stessa nota, da tenere in debita considerazione in fase di rilascio del permesso;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della BAT e FG (nota n. 2103 del 27/10/2016):
Con la nota si riferisce che non si ritiene di dover assoggettare a VAS l'intervento, puntualizzando che per quanto attiene l'aspetto archeologico di redigere e trasmettere alla stessa, preventivamente all'iniziativa edilizia, la carta del rischio archeologico relativa all'intera area del P. di L., riservandosi la stessa Soprintendenza, di effettuare opportune valutazioni di competenza;
- Parco Nazionale del Gargano (nota n. 5933 del 16/11/2016):
Con la nota si riferisce che la realizzazione dei manufatti interessa area fuori dal perimetro dell'area protetta, per cui si ritiene che l'intervento non debba essere sottoposta a VAS.

Inoltre, indipendentemente da quelli che sono stati i contributi forniti a seguito di richiesta ai SCMA, è stato acquisito parere favorevole con nota n. 3193 del 7/10/2014 da parte della Regione Puglia — Ufficio Sismico e Geologico ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, nonché parere per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico con nota n. 3549 del 18/2/2016, da parte del Servizio Regionale di Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali.

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. 44/2012, coordinata con la L.R. 4/2014, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è da concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2;

Considerato che la procedura di cui trattasi è dunque da considerarsi conclusa ad ogni effetto di legge e, sulla base di quanto esplicitato, non si ritiene dunque necessario l'assoggettamento del progetto unitario proposto dalla soc. imm. RIVIERA DI PONENTE s.r.l. alla procedura VAS.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) — e di cui dovrà tenersi in debito conto a monte del rilascio del relativo permesso di costruire -, si ritiene che il Piano/Programma in esame non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e s.m.i.

Restano fermi il rispetto delle relative normative ambientali e paesaggistiche e a condizione che siano tenuti in debito conto i contributi dei SCMA — di cui si fa espresso riferimento alle rispettive note agli atti

del procedimento - , integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici del piano/programma con le dovute integrazioni.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e interferenze con il tracciato ferroviario e dunque l'ulteriore acquisizione di eventuali relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione di cui trattasi per la realizzazione di quanto proposto;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere con il presente atto a:

- *Dichiarare assolti gli adempimenti in materia di valutazione ambientale strategica e conseguentemente, di dover escludere all'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articolati delle LL.RR. 44/2012, e 4/2014 il Piano di Lottizzazione dei suoli di cui trattasi, in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del R.R. 9/10/2013 n. 18.*

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

di ritenere il Piano di Lottizzazione di cui trattasi, non assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e 4/2014, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VAS
Arch. Massimo d'Adduzio